

Direttiva Agenzia Dogane/Monopoli (Direzione Accise) n. 131411 del 20/09/2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di **vendita di prodotti alcolici**. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi.

CASISTICA	MOD. DENUNCIA (ag. Dogane)	COMUNICAZIONE (ag. Dogane) X AGGIORNAMENTO	NOTE
Operatori che hanno avviato l'attività dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019	SI		entro il 31 dicembre 2019 , la Ditta presenta all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, Mod. (in bollo), di denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita
Operatori che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza , a causa dell'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia	SI		entro il 31 dicembre 2019 , la Ditta presenta all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, Mod. (in bollo), di denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita
Chi ha avviato l'attività in data precedente al 29 agosto 2017 ed è in possesso della licenza fiscale	NO		
Chi ha avviato l'attività in data precedente al 29 agosto 2017 ed è in possesso della licenza fiscale ma sono intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita	NO	SI	
Chi ha avviato l'attività a partire dal 30 giugno 2019, presentando la SCIA	NO		il SUAP trasmette la SCIA all'ufficio delle Dogane
Chi avvia attività di vendita di bevande alcoliche che avvengono nel corso di eventi a carattere temporaneo di breve durata (sagre, fiere, mostre, ecc.)	NO		

N.B. Le eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale, nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto, vanno fatte all'Agenzia delle Dogane.
E' opportuno inviare copia della sottetta richiesta anche al SUAP.